

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

S. CROCE, 494 - 30135 VENEZIA TEL. 041 5204545 FAX 041 5208914 C.F. 80011950278

E-MAIL consiglio@ordineavvocativenezia.net

SITO www.ordineavvocativenezia.net

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 GENNAIO 2015

omissis

4. Relazioni dei Consiglieri Delegati

omissis

- L'avv. Vianelli riferisce delle numerose istanze giunte dai praticanti avvocati circa il tirocinio forense presso gli Uffici Giudiziari.

A tal proposito, il Consigliere Biasibetti riferisce della comunicazione giunta dal Tribunale di Venezia, con cui viene data informazione dell'emanazione del documento informativo sul tirocinio formativo presso quell'Ufficio, riferito all'art. 73 D.L. 69/2013, come modificato dalla L. 98/2013.

Sullo stesso argomento interviene l'avv. Zampieron, la quale ha seguito l'attuazione della convenzione del marzo 2010 perfezionata tra questo Consiglio e la Corte d'Appello di Venezia che, anticipando la disciplina sia della L. 247/2012 che del D.L. 69/2013, ha previsto la facoltà dei praticanti avvocati di svolgere, ai fini della pratica forense, un periodo di tirocinio presso gli Uffici Giudiziari.

Dopo ampia discussione, Il Consiglio

ritenuto

- che la L. 247/2012 ha ridotto da 24 a 18 mesi il periodo di pratica forense;
- che a tal fine appare essenziale che la pratica forense debba inderogabilmente svolgersi presso lo studio professionale di un avvocato, abbinata alla partecipazione ai corsi di formazione della Scuola Forense Veneziana;
- che l'art. 73 D.L. 69/2013 prevede che il periodo di tirocinio presso gli Uffici Giudiziari valga, come stabilito al comma 5 bis, come stage formativo ai fini della pratica forense qualora sia "condotto in collaborazione con i COA";
- che debba essere ribadito l'indirizzo sin qui assunto;

delibera

che, ai fini della pratica forense e dell'emissione del certificato di compiuta pratica, secondo le precisazione della L. 247/2012, il periodo di tirocinio presso uno studio professionale con frequentazione della Scuola Forense sia di almeno 6 mesi, stabilendo di conseguenza che il tirocinio presso gli Uffici giudiziari non possa estendersi oltre il periodo di 12 mesi.

Si procede, quindi, con la trattazione del successivo argomento all'ordine del giorno.

omissis

Il Segretario

(Franco Stivanello Gussoni)

Il Presidente f.f.

(Sandro Grandese)

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia
Estratto conforme all'originale
Venezia, 2 febbraio 2015
Anna Zampieron - Segretario

